

**IN THE SHADOW OF THE STATE.**  
**GOVERNANCE, GOVERNAMENTALITÀ, GOVERNO\***

(SANDRO CHIGNOLA)

Nelle pagine che seguono, mi sforzerò di argomentare il senso della trasformazione che investe le forme della statualità contemporanea. Una crisi che deve essere interpretata anche come una riorganizzazione complessiva del potere a partire dall'operatività di criteri di legittimazione diversi, ed indipendentemente dai tradizionali canali di formazione della rappresentanza. Centro di aggregazione dei materiali, in questa primissima approssimazione: la semantica della *governance*, il processo di decostituzionalizzazione del comando, la riconfigurazione del lessico e delle categorie fondamentali della politica a partire dalla *de-sovrannizzazione* e dalla *governamentalizzazione* dei dispositivi istituzionali e normativi. Mi muoverò su di un piano piuttosto scivoloso. Cercando di incrociare ricostruzione genealogica e descrizione analitica; le linee fondamentali di articolazione del dibattito politologico e Foucault. E questo significa che il ragionamento risulterà essere per forza di cose piuttosto abbreviato e, molto probabilmente, forzato. Mi auguro di poter essere, almeno in parte, scusato.

1. *Governance*, dunque. Che cosa si intende con essa? Da cosa dipendono – e quali aperture e problemi provocano – l'introduzione e la celere diffusione del termine all'interno delle discipline politico-giuridiche? La mancata traduzione evidenzia la maggiore precisione che viene riconosciuta al termine inglese. «Governo» indica in italiano sia l'apparato esecutivo, sia l'attività del governare, sia il risultato dell'attività del governare: relazioni ordinate, “governate”, appunto. L'inglese, invece, adopera tre termini differenti per indicare il processo di governo: «government», per indicare l'aspetto «istituzionale»; «governing», a denotare l'attività generica, l'atto del

---

\* Una prima versione di questo *paper* è stata redatta per il seminario di Uninomade tenutosi a Bologna nei giorni 11 e 12 febbraio 2006. La versione qui pubblicata è stata ampiamente rivista e riorganizzata in occasione del Convegno internazionale di studi: “*Governance: oltre lo Stato?*”, che ha avuto luogo presso il Dipartimento di Studi storici e politici dell'Università di Padova nel mese di febbraio 2007.

governare; «governance», infine, per riferirsi ad un particolare risultato dell'attività di governo: il «modello di relazioni» che si consolida tra gli attori (pubblici e privati) partecipanti al processo decisionale nell'ambito di un determinato settore di regolazione.

La «governance», almeno nelle definizioni più ricorrenti delle discipline a stretta desinenza politologica, andrebbe intesa come il complesso sistema di relazioni e di responsabilità che descrive il rapporto tra coloro che sono chiamati ad assumere decisioni vincolanti (gli attori istituzionali) e i destinatari di quelle stesse decisioni, secondo una prospettiva che assume la produzione di quest'ultime come non imbrigliabile e come non canalizzata dai tradizionali meccanismi di formazione e di rappresentazione della volontà (GIRAUDI-RIGHETTINI, 2001). Un rapporto che disegna un *ellissi*, potrebbe dirsi.

In linea di massima, con il termine – di cui tra breve ricostruirò, appoggiandomi ad un ottimo studio di Alessandro Arienzo, la storia (ARIENZO, 2004) – si fa riferimento ad un significativo spostamento delle dinamiche di *legittimazione* della decisione. «Governance» richiama l'idea di un insieme di sottosistemi di governo basati sulla *interdipendenza* e sulla *co-decisione* tra attori, nessuno dei quali risulta stabilito a priori in una posizione di predominio. Ciò dà luogo ad un sistema di direzione, di controllo e di regolazione di carattere *pluralistico* e *negoziato* (KOOIMANN, 1993); ad un sistema di produzione e di esecuzione della decisione, cioè, che da un lato si sottrae all'unidirezionalità ascendente del processo rappresentativo in cui viene incorporato in uno il sistema internamente differenziato dei rapporti sociali (la formazione di un'unica volontà come preliminare all'azione legittima dei poteri pubblici) e che mette fuori gioco, dall'altro, assieme alla separazione preventiva tra pubblico e privato, la secca verticalità discendente dell'atto amministrativo come perimetrazione del campo di vigenza, applicazione ed implementazione della norma e di assoggettamento ad essa dei cittadini e degli interessi «privati» (GUGLIELMI, 1991; MANNONI, 1994; 1996; THOMAS, 1995).

Il concetto di «governance», a differenza della logica ascendente/discendente, comunque unidirezionale, che ingrana l'amministrazione alla sovranità e che gerarchizza il rapporto tra pubblico e privato, fa riferimento ad un modello dell'agire istituzionale che, riconoscendo l'intervenuta impossibilità di una formalizzazione preventiva del rapporto tra attori pubblici e privati, lo sfumare delle possibilità del monopolio pubblico della decisione, mira piuttosto, assestandosi sull'ellissi che descrive il rapporto tra governanti e governati, a ridurre contestazioni e resistenze grazie al controllo che i destinatari delle politiche pubbliche sono in grado di attuare costantemente sulle loro linee di indirizzo (MARCH – OLSEN, 1997). Esso allude, perciò, ad un *rovesciamento* rispetto alle forme classiche di legittimazione dell'azione di governo.

La tradizionale «legittimità orientata all'*input*», basata contemporaneamente sulla rappresentanza politica come procedura di *autorizzazione* e sulla *fictio* contrattualistica della formazione della volontà collettiva come unificazione delle libere volontà individuali a partire dalla smaterializzazione delle loro aspettative concrete e dal loro riposizionamento in rapporto ad un “bene comune” ricavato per astrazione, viene affiancata e posta in parallelo, nei dispositivi informali di «governance», con una «legittimità orientata all'*output*», basata sulla capacità performativa delle istituzioni (SCHARPF, 1999); una performatività che viene misurata sulla capacità degli attori istituzionali di rendere possibile l'ottimizzazione della scelta; di agire in termini di *regolazione* complessiva; di attuare politiche in grado di *raccordare gli interessi* e di *risolvere problemi*, più che non di realizzare l'astrazione identitaria per cui la volontà collettiva impersonata dal legislatore sovrano viene pensata agire in nome e per conto del governato a partire da una delega che le viene preventivamente accordata senza resto, e il cui esito è quello di spolicizzare integralmente il terminale dell'azione di governo (DUSO, 2003).

Nella transizione dalla «democrazia della rappresentanza» alla «democrazia dell'efficienza» (GIRAUDI – RIGHETTINI, 2001), ovvero nel passaggio da un modello all'altro della legittimazione, viene realizzandosi, mi sembra opportuno farlo notare,

non solo un'inversione delle coordinate spaziali di riferimento per la formazione della decisione (lo spostamento longitudinale dall'*input* all'*output* di cui poco sopra, cioè), ma un ben più significativo *rovesciamento* dell'*asse temporale* sul quale la decisione viene acquisendo, e verificando, la propria legittimità. Una politica non è legittima in quanto «governa» una situazione per effetto di una volontà che si è *formata* e che è *stata* autorizzata in termini rappresentativi, agendo quindi in termini strettamente *esecutivi*, ma in forza del compromesso tra interessi che *si dimostrerà* in grado di realizzare ottimizzando la prestazione che essa è in grado di attuare tra le molte opzioni possibili. Un rovesciamento dal passato al futuro, quindi, o dal *prima* al *dopo*, nei termini di un performativo della pura prestazione.

Nel primo caso, una formalizzazione preliminare dei rapporti da governare; l'idea che, in vista di un fine, si organizzino un progetto di governo, vengano definiti e reclutati i mezzi per raggiungerlo, ci si muova sulla base di una decisione già presa. Dall'altro, l'apertura di un confronto negoziale, dall'esito non predeterminato e quindi arrischiato, perché sempre incline al poter degenerare in un conflitto aperto, mai pienamente esorcizzabile perché sempre possibile, allargato - almeno tendenzialmente - a tutti coloro (interessi organizzati, soggetti collettivi, singoli e singole) che possano essere coinvolti dagli effetti prodotti dalla decisione da prendersi o, quantomeno, si trovino ad essere catturati dal processo di regolazione.

Per mezzo del termine «governance» si usa perciò nominare un processo di processi. Il modo attraverso il quale un sistema di relazioni viene orientato per mezzo della riduzione della sua complessità interna (LUHMANN, 1969); mentre l'azione di «governo» così attuata ricava la propria legittimità dal *quantum* di regolazione che le istituzioni si dimostrino in grado di realizzare perimetrando, decifrando e abbassando la soglia di rischio che gli interessi sociali, acquisiti come l'*ambiente* del suo dipanarsi – non come il *territorio* descritto dallo spazializzarsi della sovranità, su questo dovremo tornare –, le oppongono come resto non neutralizzabile (FOUCAULT, 2004a; CHIGNOLA, 2006).

Regolare interessi, ottimizzare lo scorrimento di flussi (di informazioni, capitali, uomini e donne, nel caso del *management* globale delle migrazioni, ad esempio, o della *governance* delle grandi aree metropolitane (DAVIS, 1990; 2001; SASSEN, 1991; CHATTERJEE, 2004)), rendere fluido lo scambio sociale, non è la stessa cosa che decidere uno scontro. Significa piuttosto ritrascrivere la sovranità in termini apertamente *negoziali*. Il nuovo «stile» della «governance» descritto dalla scienza politica come la nuova soglia di organizzazione della rappresentanza e del comando – una soglia che assumo invece per parte mia come quella sulla quale deve oggi attestarsi la *critica* della rappresentanza e del comando - inverte pertanto la direzione dei vettori della comunicazione politica e degerarchizza, flessibilizza, le strutture della decisione.

Dalla classica filiera *top-down*, in cui lo Stato viene assunto - tra Parlamento e governo, varrebbe forse la pena di dire - come motore principale e baricentro della mediazione tra gli interessi, si passa ad un'ottica di regolazione *bottom-up*, che si avvale di sistemi istituzionali meno unitari e gerarchizzati - più policentrici e frammentati, quindi – in cui vengono valorizzati schemi di cooperazione e di negoziazione che si caratterizzano per una «maggiore collaborazione tra lo Stato e gli attori non statuali all'interno di reti decisionali miste» (MAYNTZ, 1999).

Dentro questi schemi ibridi della decisione «collaborativa» o «partecipata», la separazione tra pubblico e privato viene fatta saltare e, come nodi dell'azione di «governance», vengono acquisite rappresentanze di interessi e organizzazioni non governative, cooptate istituzioni e attori della società civile, delegate autorità amministrative indipendenti, nell'ottica di una *com-partecipazione* agli utili dello scambio sociale che, di volta in volta, massimizzi l'efficacia della relazione; agisca (almeno nelle visioni più ideologizzate e «progressiste») in termini *neghentropici* rispetto alla spoliticizzazione che divora le democrazie avanzate (GAUCHET, 2002); accetti e renda tollerabile, sulla sua soglia minima, il conflitto, immunizzandosi rispetto ad esso per mezzo dell'apertura di canali di negoziazione permanente con le rappresentanze (quelle accreditate, ovviamente, e non senso dell'autorizzazione, ma

in quello dell'*attivazione*, dell'*evocazione* dall'alto di *partners* affidabili o «credibili») degli interessi sociali.

Come ben spiega il *Libro bianco della Governance europea* (COM(2001) 428 Final), che cito solo a puro titolo d'esempio, ciò che si tratta di porre in cantiere, per quest'aspetto, è una «reinforced culture of consultation and dialogue» in cui ci si concentri su quando, con chi, come e su che cosa avviare la consultazione per programmare e implementare le politiche comuni, in cui gli attori sociali che dovranno svolgere il ruolo di *partners*, possano essere ricondotti ad un'anagrafe ufficiale («a comprehensive on-line database with details of civil society organizations active at European level», scrive il documento), assunti come «parti interessate» di un processo di consultazione permanente che *trasmetta* il lavoro di governo, e quindi disciplinati ad un ruolo da svolgersi all'ombra dello Stato e delle sue strutture decentrate di decisione. «Participation», del resto, «is not about institutionalising protest», ci viene esplicitamente detto in quello stesso documento.

Il crinale tra partecipazione e conflitto, tra evocazione della società civile e scontro con le sue componenti non ufficiali o più radicali, tra composizione degli interessi e polemica sulla loro rappresentanza, è il sottilissimo e arrischiato crinale sul quale l'azione di governo deve avventurarsi una volta esauritasi la possibilità del monopolio della decisione e la tenuta verticale dell'atto amministrativo: la *Gewalt* dello *Verwalten*.

2. Ma come è venuto formandosi il lessico della *governance*? Questo avevo promesso di ricostruire. La «governance», come tutta l'area semantica del governo, ha la sua radice nel greco κυβερνάω. La derivazione del termine pare essere quella dal sanscrito *kubara*, timone. In Platone, attraverso un nesso metaforico che torna in Polibio e Cicerone (*gubernare*), esso indica il «governo» di uomini e cose, la navigazione orientata della nave dello Stato (RIGOTTI, 1989; DUSO, 1999). Nella Francia del XIII secolo *gouvernance* indica sia il «governo» domestico, l'*oiconomica* di antica derivazione aristotelica (BRUNNER, 1968), sia l'amministrazione allargata

del dominio signorile, sia la forma di autogoverno tradizionale di province come l'Artois o le Fiandre.

In *On the Laws and Governance of England* di John Fortescue (1471-1476), il termine viene adoperato per alludere all'insieme ordinato di leggi, consuetudini ed istituti che limitano il potere del principe e che assieme ad esso costituiscono il *dominium politico et regale* (PICCININI, 1998). Nel 1628 il giurista Coke scriverà di «good governance» per riferirsi ad una formula di governo in cui «full right is done to every man». Con il termine «governance» ci si riferisce perciò, e sin dagli esordi, tanto al governo in quanto personalmente riferito al diritto di comando del principe e alla gerarchia degli uffici amministrativi che da lui dipendono, quanto all'insieme spesso di norme, consuetudini, statuti e *libertates*, che definisce l'intreccio di diritti e di «poteri» dell'organizzazione politico-civile (ARIENZO, 2004).

Di «governance» - intesa come forma «larga» di governo nella quale non vengono separate dimensioni economico-sociali e politiche dei processi di riferimento – si torna a parlare ampiamente, per il dibattito che più da vicino ci riguarda, nella seconda metà del ventesimo secolo, ed in particolare a partire dagli anni '80. La rapida diffusione del termine va probabilmente ricondotta alle sue potenzialità descrittive in relazione a dinamiche che sfuggono all'univocità definitoria e che si dimostrano difficili a catturarsi con le categorie del diritto pubblico, più che al fatto che ad esso possa essere univocamente riferito un nuovo assetto della teoria. Come qualcuno ha avuto modo di notare, il termine «governance» viene usato per spiegare contro cosa ci si muove (il monolitismo del Leviatano; il lessico e la logica sovranista dello Stato-Nazione), più che non per identificare l'obiettivo verso il quale ci si muove. Alla «governance» andrebbe pertanto riconosciuta una natura *pre-teorica*, fondamentalmente critica, non certo attribuita la possibile soluzione dei problemi che attraversano il presente postdemocratico (JESSOP, 1995; CROUCH 2003).

In altri autori, tuttavia, il termine viene adoperato per interpretare il processo di trasformazione dello Stato attraverso il quale si organizza la risposta neoliberista ai

sommovimenti sociali degli anni '60 e '70 con l'apertura di mercati globali. Da un lato, la necessità di esonerare lo Stato dall'eccesso di *claims* che lo investono; dall'altro l'esigenza di riacquisire il controllo sul lavoro vivo che tracima dalle mura della fabbrica. Captare la sfera dei rapporti sociali decentrando gli istituti della rappresentanza e far proliferare nel corpo della società agenzie in grado di flessibilizzare il rapporto tra Stato e cittadini, tra comando ed obbedienza, è quanto sembra opportuno per risolvere i problemi di governabilità della democrazia matura (CROZIER – HUNTINGTON – WATANUKI, 1975).

Allo *thining* dello Stato, il «dimagrimento» cui quest'ultimo viene sottoposto negli anni della *deregulation* e del progressivo svuotamento delle funzioni di rappresentanza della società che gli vengono unidirezionalmente imputate, viene corrispondendo uno *thickening*, uno «inspessirsi» dei nodi di produzione giuridica e di aggregazione degli interessi, che attraversano l'intera rete dei poteri sociali, reclutandoli allo scopo di un'azione di governo difficilmente organizzabile o trasmissibile per mezzo dei tradizionali dispositivi di controllo amministrativo o di produzione del consenso.

Ma non solo. Saskia Sassen ha di recente proposto un convincente modello interpretativo di come la «governance» della globalizzazione (a partire da una *deregulation*, quella che si determina con la presidenza USA di Reagan, che più che di uno smantellamento dello Stato è fatta invece di uno slittamento della decisione sul livello esecutivo, che recupera strumenti giuridici del New Deal, tale da consentire un'uso dei poteri pubblici finalizzato all'apertura dei mercati e allo «spacchettamento» (*unbundling*) dell'assemblaggio tradizionale di territorio, diritti e sovranità realizzato dallo Stato federale) venga determinandosi come una combinazione/cooperazione di strumenti di governo informali, pubblici e privati, che eccede, per riconfigurarne significato e finalità, i codici costitutivi dello Stato moderno.



La globalizzazione non è il semplice effetto dell'obsolescenza della Forma-Stato, l'imporsi di un orizzonte ormai compiutamente *postnazionale*, ma il modo attraverso il quale lo Stato – attivamente *denazionalizzato* – viene adoperato, di volta in volta, per l'apertura dei confini a flussi deterritorializzati di capitale e, nello stesso tempo, come diga opposta alla libera mobilità del lavoro esercitando funzioni di normazione e di controllo parallele a quelle dei grandi dispositivi giuridici globali (FMI, WTO) o alla «governance without government» indirettamente praticata dalle più accreditate agenzie di *rating* per imporre l'economia di mercato laddove essa ancora non si fosse stabilizzata o fluidificarne ed espanderne i cicli ovunque essa si trovi pienamente operativa.

In questa prospettiva, lo Stato, in parallelo ad altri soggetti del governo globale, assume un ruolo significativo nella «re-regulation» dei processi economici proprio in quanto sito agibile per l'implementazione giuridica necessaria all'apertura dei mercati, alla territorializzazione del lavoro e all'attrazione di finanziamenti e capitali (controllo delle migrazioni; destrutturazione dei diritti sociali e delle garanzie sindacali), alla negoziazione di nuovi parametri di cittadinanza (inclusione, inclusione differenziata, gerarchizzazione) in grado di venir sviluppati dalla negoziazione tra interessi «privati» più che dalla classica programmazione politica (SASSEN, 2006). Una posizione, quest'ultima, che altri ha avuto modo di verificare, analogamente, in riferimento ad altre aree di articolazione della *governance* globale agli spazi organizzati e perimetrati da ordinamenti giuridici e costituzionali in via di definitiva denazionalizzazione: l'Unione Europea (WEILER, 2003; BECK – GRANDE, 2004; RIGO, 2006) o il Sud Est asiatico (ONG, 2006).

Non un semplice tramonto dello Stato, dunque. Ma una riorganizzazione delle dimensioni spaziali della politica (GALLI, 2001), che, oltre alle grandi metropoli globali come *hubs* all'interno dei quali il comando viene esercitato ai fini dell'attrazione di investimenti, capitali, lavoro vivo, merci e informazioni (SASSEN 1991; ONG, 2006), usa della «governance» come di uno strumento flessibile in grado di articolare sovranità e mercato in territori ritagliati *attorno, dentro, e attraverso* i

confini degli ordinamenti e in grado di adoperare gli apparati esecutivi e amministrativi nazionali - accreditati di potenzialità «semi-costituenti», di autentiche funzioni di *State-building* esercitate, indipendentemente dai Parlamenti, come semplice ricezione di regolamenti e misure amministrative provenienti dall'esterno (dalla Commissione Europea, nel caso dei paesi dell'Est o della Turchia candidati all'ingresso nell'UE; dal FMI, per quanto riguarda molti paesi sudamericani (NEGRI-COCCO, 2006); dalla Cina o dai sistemi di comando strategicamente fissati nelle grandi *global cities* del Sudest asiatico, nel caso delle aree in via di accelerata industrializzazione in Oriente (HUI, 2003; ONG, 2006) – per organizzare e implementare, in chiave non svilupppista, l'economia di mercato.

In tutti questi casi, vale la pena ricordarlo, la risposta neoliberista, quella che agisce positivamente lo stato di eccezione, non sospendendo il regime di normalità del diritto, ma *agendolo attivamente* per tracciare zone in cui la regolarità dell'accumulazione possa essere garantita dal diritto commerciale e internazionale privato, da reti informatiche e *data base* efficienti, da soggettività disciplinate allo spirito di impresa (ONG, 2006), si organizza su di un livello la cui soglia viene tracciata dai cicli di lotta operaia che hanno attraversato carsicamente il globo negli ultimi trent'anni: gli anni '60 in USA, gli anni '70 in Europa e in Sud America; gli anni '80 nell'ex blocco sovietico o in Asia (HARDT-NEGRI, 2000).

La «governance» non è semplicemente lo strumento del quale si è alla ricerca per una maggiore efficienza nelle procedure decisionali pubbliche e private. Essa è piuttosto la soluzione organizzativa attraverso la quale i dispositivi di comando rispondono alla sfida che viene loro portata da *claims* la cui potenza di autorganizzazione soggettiva viene scardinando i canali della rappresentanza sindacale e politica e i moduli partitico-parlamentari di formazione del consenso. Che tende a configurarsi come l'*ingovernabile*, quindi.

Sono fondamentalmente due i canali attraverso i quali, progressivamente emancipandosi dall'area del «governo» inteso in senso tradizionale, il termine

«governance» entra nel dibattito contemporaneo: la discussione sulla riforma delle istituzioni di governo metropolitano negli Stati Uniti, nella quale la «governance» viene direttamente posta in opposizione al «government»; e la «corporate governance» delle grandi imprese, in una prospettiva che cerca di definire uno spazio di composizione e di mobile riequilibrio tra gli interessi degli azionisti e quelli del *management* (ARIENZO, 2004).

Nel primo caso, il termine viene già adoperato negli anni '60 per descrivere i nuovi modelli gestionali – centrati sulla concorrenza di una pluralità di attori nel fornire i servizi pubblici e sulla capacità del cittadino, in quanto agente razionale, di scegliere tra di essi - delle municipalità cittadine e delle amministrazioni locali.

La «governance urbana», così negli ultimi modelli di un dibattito che prosegue sin dentro gli anni '90 (PERRY, 1995; HJERPPE – PII, 1998), costituirebbe un processo di negoziazione e di pianificazione in cui sarebbero coinvolti attori molteplici e gerarchicamente non omogenei (poteri pubblici, privati, terzo settore, agenzie volte a compiti specifici), la cui cooperazione, sulla base di un riferimento al mercato e alle teorie della scelta razionale, è necessaria per impostare processi cumulativi ed incrementali di *policy-making* (PANOZZO, 2005).

Nel caso della «corporate governance», invece, ciò che viene posto al centro dell'attenzione sono le tensioni che si riproducono nella conduzione di impresa tra *shareholders* e *management* a partire dai conflitti di interesse e dalle asimmetrie informative che possano renderne inoperosi e disfunzionali i meccanismi interni. Al centro della discussione si posiziona la definizione della proprietà (*ownership*) e del controllo dell'organizzazione a partire da procedure di *autoregolazione riflessiva* che si pongono a cavallo tra economia e diritto e il cui scopo è quello di rendere più trasparente, più efficace, e più sicuro l'operato della *corporation* a beneficio di tutti gli attori coinvolti (ROSSI, 2003). Un progetto «aperto» e virtualmente infinito di regolazione *soffice* se dagli *shareholders* istituzionali si passa, come in alcuni modelli,

agli *stakeholders* identificati con tutti coloro che sono *moralmente* coinvolti nelle attività dell'impresa (da ultimo: MÖRTH, 2004; GRANDORI, 2006; BOTTOMLEY, 2007).

Nel primo, come nel secondo caso, ciò che è in questione sono pertanto una degerarchizzazione del comando e della produzione normativa; un processo cooperativo che spezza le rigidità della cinghia di trasmissione amministrativa; forme di implementazione della regolazione metropolitana che estromettono programmaticamente il conflitto e lo ritrascrivono in termini di concorrenza di interessi (secondo il motto: «to keep regulation out of politics»); la trasformazione dello spazio di applicazione della sovranità e del controllo in un ambiente di interessi sociali fondamentalmente intrasparenti per l'esecutivo, le cui combinazioni, intrecci e collisioni non possono essere fissati in forma preliminare, e dei quali si tratta pertanto tutt'al più di ridurre la complessità affrontandone l'irriducibile contingenza, l'aleatorietà; l'idea di una responsabilità collettiva del processo sociale, in cui affonda la separazione tra diritto e mercato, tra pubblico e privato.

I modelli della «governance» che di qui entrano nel dibattito – estendendosi progressivamente dai contesti originari alle forme di regolazione adeguate ai movimenti del capitale globale e accessibili per le istituzioni policentriche, deterritorializzate e non gerarchizzabili che ad essi corrispondono (HELD – MCGREW, 2002) – possono essere ricondotti, schematicamente, ad alcune variazioni fondamentali che ruotano attorno a quelli che risultano essere autentici problemi teorici.

Un primo modello oscilla tra due versioni complementari. La prima, «razionalista», che appropria il concetto di «governance» impostandolo sulla nozione di uno scambio negoziale tra attori politici razionali e sulla formazione di coalizioni volontarie per il governo delle relazioni tra liberi soggetti contrattanti all'interno di un perimetro di condivisione; la seconda, «istituzionale», che assume l'azione come plasmata dalle pratiche sociali in cui i soggetti si trovano inseriti. Comune ad entrambe le posizioni è l'idea che di «governance» si possa parlare come forma di regolazione multilaterale,

policentrica e reticolare, adeguata ad un tessuto di relazioni che «costruiscono» l'agire istituzionale come effetto di un'attività che permane libera. Nella seconda delle due, tuttavia, l'attenzione prestata, in ossequio ad una sorta di «realismo» politico che ha in Robert O. Keohane e Joseph S. Nye alcuni dei suoi esponenti più influenti, alla dimensione istituzionale dell'agire, ai gruppi e alle appartenenze che in essi si sedimentano, porta al centro dell'attenzione una prospettiva neo-pluralista che sul piano delle relazioni internazionali e della «governance» globale riabilita lo Stato come nodo di una prospettiva governo liberale e neo-istituzionale (KEHOANE-NYE, 2001), mentre, sul piano decentrato della forme postsovrane di governo, accredita modelli neo-medievali di relazione tra interesse e giurisdizione.

Un terzo modello assume esattamente la *soglia giuridica* che viene esprimendosi in questi termini (CALISE, 2000). Esso fa riferimento alla «governance» – spesso a partire da posizioni che esprimono un deciso conservatorismo (PARSI, 1998; ORNAGHI, 1992) – come ad una formula di equilibrio che dovrebbe assumere vesti neo-corporative, data la disseminazione di interessi non organizzabili, e perciò non rappresentabili, con procedure a stretta base individualistica.

L'erosione del ruolo dello Stato non dipenderebbe da presunti fattori oscuri, apparentemente indecifrabili, ma dal consolidarsi di interessi frazionali cresciuti al punto da imporre la riorganizzazione della giurisdizione sulla base di logiche privatistiche o mercantili molto diverse da quelle della tradizione normativa continentale. L'autoregolazione degli scambi tra interessi che agiscono come attori su di una scena infra e sovranazionale da cui retrocedono Stati e governi agisce come una negoziazione permanente riferita ad una giurisdizione plurale e poliarchica che funziona come catalizzatore del *rischio* e dell'*insicurezza* piuttosto che da foro unitario di un ordinamento giuridico «duro» (TEUBNER, 1997; FERRARESE, 2000; CASSESE, 2003).

Di qui l'idea della «governance» come di una forma di autoregolazione che muove dal basso (e, a dispetto dell'irenismo della filosofia normativa, dal basso degli

interessi materiali e dalla vischiosità dei rapporti clientelari, dall'azione di *lobbying* o di subappalto della mediazione tra i gruppi che ritrascrive in senso postdemocratico il diritto di cittadinanza delle parti sociali (CROUCH, 2003), più che dal basso della partecipazione, temo); che agisce come rete a geometria variabile, multilivello e/o policentrica (nel caso di preferisca imputarla a un ordinamento di poteri residualmente gerarchici oppure, viceversa, meno riconoscibili sul piano costituzionale e decisamente più legati alle istituzioni di mercato); incardinata, oppure no, a ciò che degli Stati permane come a «siti strategici» in cui operare il collegamento delle diverse infrastrutture del *policy-making* globale; e in cui contemperare, secondo le linee dell'imperante armonicismo progressista, le esigenze della società civile transnazionale, gli interessi della finanza internazionale, delle grandi *corporations* e dei gruppi, la necessità di mantenere gli *standards* minimi di redistribuzione e di perequazione sociale di cui lo Stato soltanto resta comunque a farsi carico (KALDOR, 2003).

In generale, e al di là delle molte formule proposte dal dibattito, l'idea di una *decostituzionalizzazione* e di una *governamentalizzazione* dei dispositivi di produzione del diritto che *desovranizza* il comando, lo adegua al mercato, ne dissemina gli attori, attraverso la loro autonomia mantenendola, *tuttavia*, come dato indisponibile e sempre esteriore al circuito di riproduzione formale della decisione politica.

3. Gli scritti di Michel Foucault della metà degli anni '70 intercettano con forte anticipo alcune di queste dinamiche e cercano di tracciarne la genealogia (FOUCAULT, 2004a; 2004b; BRÖCKLING U. – KRASMANN S. – LEMKE TH., 2000). E non a caso vengono ora riproposti come asse fondamentale di organizzazione per paradigmi interpretativi che cercano di cogliere le costanti fondamentali della trasformazione che investe la politica nell'epoca del declino della sovranità, dello sfumare dei territori come campo di vigenza degli ordinamenti nazionali del diritto, di una teoria della cittadinanza da pensarsi, oltre gli schemi binari dell'inclusione e dell'esclusione, in riferimento alla mobilità non controllabile introdotta dalle

dinamiche migratorie o al «diritto di fuga» di soggetti costitutivamente sottratti alla fissazione comandata dalla messa al lavoro (CHATTERJEE, 2004; ONG, 2006; MEZZADRA, 2006).

Con il termine «governamentalità» Foucault cerca di cogliere la dislocazione che sposta sul terreno delle forme di regolazione la funzione di governo incentrandola sull'ellissi definita – come campo sociale – dall'individuo e dagli apparati istituzionali che gli restituiscono, totalizzandola, la libertà di cui le sue relazioni hanno bisogno per poter alimentare il proprio ciclo e continuare.

La genealogia della tecnologia governamentale – la cui cifra specifica è l'incardinarsi al governo come «condotta di condotte» e non agli schemi astratti della sovranità; il suo rovesciare il cuore nero della *tanatopolitica* sovranista, il poter mettere a morte, cioè, nell'imperativo *biopolitico* di «far crescere e moltiplicare» - incontra nella letteratura antimachiavellica i prodromi di una progressiva consumazione dell'esteriorità del principe rispetto al circuito della conservazione politica che lo include (BORRELLI, 1993; 2000), e nel modello della città-appestata (integralmente percorsa dalla cura amministrativa) la definizione di uno spazio disciplinare ed inchiestato radicalmente diverso dalla città-lazzaretto della lebbra (CAVALLETTI, 2005).

La ragione governamentale include, sorveglia, si prende cura di uomini e cose, contrasta la deriva entropica cui le relazioni tra gli uomini sono sottoposte, salvaguarda ed incrementa le forze cui si applica. Non vive di prelevamento (di ricchezza, vita, uomini) come il ciclo della sovranità che Foucault vede disteso tra medioevo ed assolutismo (FOUCAULT, 2004a).

Quest'idea di una *Policey* del territorio in cui le dimensioni del rischio connaturato alla socializzazione umana indicizzano la conservazione dello scambio alla curva statistica delle nascite e delle morti, all'incremento della ricchezza complessiva, al miglioramento dell'agricoltura e dell'allevamento, ad un intervento amministrativo

microfisico e globale teso a fabbricare le condizioni di esercizio per una libertà economico-politica da cui dipende l'ampliamento degli scambi, viene per Foucault consolidandosi nella seconda metà del XVIII secolo, all'incrocio tra scienze amministrative, *Polizeywissenschaften* ed economia (SCHIERA, 1968; MAIER, 1969; SENELLART, 1995), per pervenire alla sua forma matura come ordine liberale della biopolitica.

Il rapporto di governo è un rapporto che si riferisce ad un ambiente. Non a un territorio, come invece la sovranità. L'ambiente sociale delle relazioni di mercato è descritto da variabili (il gioco della domanda e dell'offerta, le dinamiche dello scambio, la valorizzazione o la svalutazione delle risorse umane disponibili, la concorrenza) del tutto indipendenti da qualsiasi pianificazione politica. L'*homo oeconomicus*, che lo abita, è un «*élément intangible*» per il potere; deve, letteralmente, essere *lasciato fare*. La sua, è un'azione libera che *consuma* libertà e che vuole pertanto che libertà gli sia continuamente restituita. Ed è questa libertà, pertanto, ciò che è oggetto della cura governamentale.

L'azione di governo è un'azione *critica*. Che si produce come ottimizzazione delle condizioni di esercizio per una libertà complessivamente indisponibile e tuttavia «malleabile», perché sensibile alle variazioni delle costanti fondamentali dell'ambiente in cui viene esercitata. La ragione governamentale - non pianificazione di un processo, ma «programmazione strategica» delle coordinate complessive per la libera competizione degli interessi individuali, che traduce nel neoliberalismo lo stesso lavoro salariato in attività di impresa o la mobilità di precari e migranti in investimento soggettivo sulle proprie capacità di autovalorizzazione (ROGGERO, 2005) - si trova sempre sospesa tra una *carezza* ed un *eccesso* (CHIGNOLA, 2004; 2006).

Il governo *deve* agire (perché il *free rider* possa liberamente perseguire il proprio interesse in un gioco concorrenziale aperto a tutti alle stesse condizioni), ma non deve agire *troppo* (rischiando di invadere uno spazio che non gli appartiene, che gli è del



tutto eterogeneo e che, secondo la caratteristica inversione che Foucault analizza negli scritti degli economisti americani ed austriaci degli anni '30 (FOUCAULT, 2004b), non può essere «liberato» da un'autolimitazione dello Stato, come nelle dottrine della giuspubblicistica continentale del primo Novecento, ma va *direttamente assunto invece* come luogo di un'immanente autopoiesi giuridico-politica (TEUBNER – FEBBRAJO, 1992; TEUBNER, 1997).

Produrre libertà – e non fabbricare soggetti o disciplinare corpi, come avviene nei dispositivi analizzati in precedenza da Michel Foucault – significa non predisporre le condizioni di insieme perché libertà, che già c'è, vi sia, ma lavorare, e con alacrità incessante, a mantenere aperte le possibilità per il suo esercizio individuale (BURCHELL, 1991). Significa individuare lo spazio economico in ogni soggetto e governare i rischi che la libertà comporta non con il riferimento a schemi universali ed anticipatori come quelli del diritto, ma singolarizzandone la responsabilità di esercizio. Le nuove forme di regolazione governamentale e giuridica agiscono esattamente questa tendenza. *Aderiscono* ad essa.

Questo significa che la stessa «società» cui si rivolgono le tecnologie governamentali non può essere perimetrata riconoscendo e ricomponendo gli interessi in essa presenti in una tradizionale meccanica dell'equilibrio resa possibile dallo scambio e uniformata alla merce, ma che essa deve essere prodotta invece come sistema di multiplo di «imprese» individuali indicizzate sulla differenziazione delle opzioni e delle scelte soggettive (ROSE, 1992).

L'idea dello Stato sociale viene decostruita a partire dall'idea di un rischio che è socializzabile solo nella forma del costo e che viene pertanto riassegnato – in forza di interventi di governo molto più sottili, ma altrettanto pervasivi di quelli tradizionali – al singolo soggetto che di esso deve farsi carico. La razionalità governamentale è una razionalità eminentemente *assicurativa*, del resto (EWALD, 1986). E la libertà dell'agente economico individuale – tematizzata sulla scorta di un'antropologia politica che rilegge la natura umana alla luce del paradigma dell'*homo oeconomicus* –

un qualcosa che va *pro-dotto* e costantemente riprodotto non nel senso della fabbricazione, ma della manifestazione, dell'evidenziazione che la valorizza.

4. Ne discende una serie di inversioni. Che innestano molte delle analisi di Foucault ai modelli della «governance» neoliberale. La prima: il mutamento del rapporto tra dovere ed essere, tra prescrizione e realtà. Un mutamento che investe le figure contemporanee del diritto. La realtà non viene indirizzata dalla norma, ma la realtà stessa – la libertà del *free rider*, il suo comportamento egoistico, il tasso di illegalità endemica che ne deriva e che rappresenta il piano con cui la regolazione concretamente si interfaccia (ROSSI, 2003) – si fa norma. I dispositivi di sicurezza per mezzo dei quali si esprime la tecnologia governamentale non si peritano di tracciare un confine netto tra lecito e illecito, ma si limitano a tracciare una media accettabile dentro un'ampia gamma di variazioni possibili scandite dall'azione di un libero soggetto la cui libertà deve essere costantemente incrementata. Centrale per il biopotere liberale è, di conseguenza, il problema dei «costi di produzione» della libertà non la predeterminazione giuridica della sua possibilità (BRÖCKLING U. – KRASMANN S. – LEMKE TH., 2000).

La seconda: il problema della «governance» si iscrive in un quadro che modifica in maniera decisiva il rapporto che il liberalismo classico costruisce tra Stato e società. Qui non è il «ritrarsi», l'autolimitarsi dello Stato a «liberare», un circuito di interazione economica tra i soggetti, lo abbiamo già accennato, ma è il mercato a farsi, *senza mediazioni*, principio di organizzazione della regolazione. Foucault parla di un «tribunale economico permanente» innanzi al quale il governo è convocato (FOUCAULT, 2004b). Potemmo aggiungere: è questa convocazione ininterrotta e senza un foro giurisdizionale definito, ciò che lo deterritorializza e gli impedisce di gerarchizzare le proprie procedure. L'intera vita dei soggetti è sussunta al mercato. E questo significa, che la condotta di ciascuno di essi deve essere «formata», ed in seguito iniziata, ad una prassi dello scambio e della valorizzazione, capace di *ottimizzare* gli effetti «sociali» dell'uso che egli fa, autonomamente e in senso strettamente «imprenditoriale», della propria libertà. Si tratta di un intervento di

compatibilizzazione. Che *chiede* diritto. Il mercato *secerne* norme, per così dire. Non per desiderio di legalità, ma per bisogno di *sicurezza*.

La terza: in questa inversione, muta di conseguenza lo stesso principio da cui dipende la regolazione generale. Esso non viene rinvenuto in una mitica libertà originaria del soggetto, effetto, quest'ultimo, della rivoluzione cognitiva compiuta da Hobbes e dallo spazio di visibilità integrale formalizzato in uno stato di natura in cui la percezione di uguaglianza produce immediatamente la libertà bellicosa che anticipa l'evocazione del sovrano – sovrano del quale si tratta per Foucault di tagliare finalmente la testa anche nella teoria politica, dopo averlo fatto (almeno qualche volta) nella pratica (FOUCAULT, 1997) -, ma nella libertà «accomodata», arrangiata, «ortopedizzata» in termini disciplinari in ogni singolo soggetto, cui si interfacciano i dispositivi governamentali.

Il soggetto non è libero, ma viene *pro-dotto* come libero (ROSE, 1999). E cioè pensato, formato, disciplinato come circoscritto da dispositivi securitari che governino il sistema di mercato in cui agisce, *adeguando* soggetto e mercato a ciò che essi devono essere l'uno in rapporto all'altro. Il soggetto imprenditore di sé non è il soggetto libero, ma il soggetto *reso libero* da tecnologie che gli restituiscono la possibilità di esserlo in un ambiente altrimenti rischioso, complesso, in gran parte percorso da tassi ingestibili di illegalità, come quello degli interessi o dei circuiti commerciali, e che non può essere completamente addomesticato, perché descritto dalle traiettorie incompressibili e non negoziabili di un soggetto che deve comunque essere sempre «lasciato fare».

La differenza tra il territorio della sovranità e la «soziale Umwelt» cui si riferisce il governo liberale, sta esattamente in questa impossibilità di un'anticipazione normativa in grado di neutralizzare lo scontro e di esorcizzare il conflitto. Il liberalismo, tutt'al più, li *governa* e li *amministra*. A partire da una piega, da un'*estroflessione normativa* che permane *esterninterna* al mercato.

Quarta ed ultima inversione: l'economico viene generalizzato come schema universale per l'analisi delle istituzioni. Tutte le forme dell'agire – rapporti sociali e comportamenti individuali – vengono pensati e resi decifrabili all'interno di un orizzonte di intelligibilità la cui «griglia» viene definita in termini strettamente economico-politici (BRÖCKLING U. – KRASMANN S. – LEMKE TH., 2000).

E non solo. Il mercato viene assunto inoltre come l'autentico *principio di realtà* per la progettazione politica della stessa azione di governo. Il rovesciamento efficientista e prestazionale della legittimità di cui parlavo sopra; ed al contempo la produzione giuridica che implementa in termini mercatori la negoziazione tra soggetti pubblici e privati, il proliferare di tecniche di *law shopping* e per l'*outsourcing* della legislazione a comitati di esperti, il progressivo affidamento ad autorità amministrative indipendenti di sezioni e di spazi significativi della «governance» globale, dipendono dal rovesciamento che impone la società di mercato come criterio di regolazione universale e l'imprenditorialità di massa come sua istituzione generale.

Di qui una conseguenza che mi sembra rilevante: nella «governance» postdemocratica non è in ballo una più larga distribuzione/divisione dei poteri che possa prefigurare di per sé una maggiore possibilità di partecipazione; piuttosto, anche se non univocamente, è all'opera un meccanismo di ripartizione delle competenze e un algoritmo di gestione dei tempi di governo che agisce da filtro sulla formulazione dell'agenda istituzionale a seconda delle mutevoli configurazioni assunte dalle costellazioni degli interessi sociali e dei loro contingenti rapporti di forza. E allora è di nuovo a quest'ultimi che occorre far riferimento per provare a rovesciare l'inerzia della trasformazione che ci investe e per provare a forzarne gli aspetti di ambivalenza.

Se è vero che il mutamento dei dispositivi della rappresentanza e del dominio cui è possibile alludere con il termine «governance» è indotto dall'irruzione di processi, di interessi e di soggetti *ingovernabili e non allocabili* rispetto ai canali di una tradizionale meccanica del consenso (la metropoli, i flussi deterritorializzati di uomini e cose nello spazio globale, le striature che marcano dall'interno le *zones*

transfrontaliere e «infrastatali» in cui si fissano i cicli della messa a valore), allora è vero anche che è sul movimento irriducibile della libertà che occorre concentrare l'attenzione. E non sulle retoriche per mezzo delle quali si cerca di riassegnare un senso compiuto (modelli esplicativi, paradigmi istituzionali, elaborazioni normative) ad una trasformazione che, in quanto in divenire, va assunta invece come la posta in gioco da decidere.

Il problema, credo, è il modo in cui si produce la soggettivazione degli interessi e dei gruppi. Non, ovviamente, il modo in cui essi interagiscono in uno spazio che dovrebbe registrarne l'impossibile equilibrio. Si tratta di tenere aperti questi circuiti di soggettivazione. Che attraversano i processi autoriflessivi della «governance» metropolitana e globale producendo sempre di nuovo lo scarto tra diritto e sovranità; tra l'*ingovernabile* come l'«ambiente» nel quale vengono aleatoriamente svolgendosi tutte le funzioni di regolazione politica e le istituzioni che perimetrano invece il proprio «territorio» accreditandosi di un'ormai impossibile rappresentanza generale.

Tenere aperta la distanza tra libertà e dominio, tra autonomia e controllo, tra *ingovernabile* e *governo*, è la responsabilità che, io credo, ci spetti – politicamente, se vogliamo provare a scioglierlo, ma anche scientificamente, se intendiamo prenderlo sul serio – di fronte al quesito che ci siamo posti per discutere, oggi, qui.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ARIENZO A., 2004, *Dalla corporate governance alla categoria politica di governance*, in BORRELLI GF. (a c. di), *Governance*, Napoli, Libreria Dante & Descartes.

BECK U. – GRANDE S., 2004, *Das kosmopolitische Europa*, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

BORRELLI GF., 1993, *Ragion di Stato e Leviatano. Conservazione e scambio alle origini della modernità politica*, Bologna, Il Mulino.

BORRELLI GF., 2000, *Non far novità. Alle radici della cultura italiana della conservazione politica*, Napoli, Bibliopolis.

BOTTOMLEY S., 2007, *The Constitutional Corporation: Rethinking Corporate Governance*, Aldershot, Ashgate,

BRÖCKLING U. – KRASMANN S. – LEMKE TH., 2000, *Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen*, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

BRUNNER O., 1968, *Neue wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.

BURCHELL G., 1991, *Peculiar Interests: Civil Society and Governing 'The System of Natural Liberty'*, in BURCHELL G. – GORDON C. – MILLER P. (Eds.), *The Foucault Effect. Studies in Governmentality*, Chicago, The University of Chicago Press, 1991, 119-150.

CALISE M., 2000, *Tra governo e governance: la costituzione nelle democrazie contemporanee*, in ORNAGHI L. (a c. di), *La nuova età delle costituzioni. Da una concezione nazionale della democrazia a una prospettiva europea ed internazionale*, Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Bologna, Il Mulino, 121-143.

CASSESE S., 2003, *Lo spazio giuridico globale*, Roma-Bari, Laterza.

CAVALLETTI A., 2005, *La città biopolitica. Mitologie della sicurezza*, Milano, Bruno Mondadori.

COM (2001) 428 Final, *European Governance. A White Paper*.

CHATTERJEE P., 2004, *The Politics of the Governed*, New York, Columbia University Press.

- CHIGNOLA S., 2004, *Fragile cristallo. Per la storia del concetto di società*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- CHIGNOLA S., 2006, (a c. di) *Governare la vita. Un seminario sui corsi di Michel Foucault al Collège de France (1977-1979)*, Verona, ombre corte.
- CROUCH C., 2003, *Postdemocrazia*, Roma-Bari, Laterza.
- CROZIER M. – HUNTINGTON S. P. – WATANUKI J., 1975, *The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission*, New York, New York University Press.
- DAVIS M., 1990, *City of Quartz. Excavating the Future in Los Angeles*, London-New York, Verso.
- DAVIS M., 2001, *I latinos alla conquista degli USA*, Milano, Feltrinelli.
- DUSO G., 1999, *Fine del governo e nascita del potere*, in *La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica*, Roma-Bari, Laterza, 55-85.
- DUSO G., 2003, *La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto*, Milano, Angeli.
- EWALD F., 1986, *L'Etat providence*, Paris, Grasset.
- FERRARESE M. R., 2000, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, Il Mulino.
- FOUCAULT M., 1997, *Il faut défendre la société. Cours au Collège de France (1975-76)*, Paris Gallimard/Seuil.
- FOUCAULT M., 2004a, *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-78)*, Paris, Gallimard/Seuil.
- FOUCAULT M., 2004b, *Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-79)*, Paris, Gallimard/Seuil.
- GALLI C., 2001, *Spazi politici: l'età moderna e l'età globale*, Bologna, Il Mulino.
- GAUCHET M., 2002, *La démocratie contre elle même*, Paris, Gallimard.
- GIRAUDI G. – RIGHETTINI M. S., 2001, *Le autorità amministrative indipendenti. Dalla democrazia della rappresentanza alla democrazia dell'efficienza*, Roma-Bari, Laterza.

GRANDORI A., 2006, *Corporate Governance and Firm Organization*, Oxford, Oxford University Press.

GUGLIELMI G. J., 1991, *La notion d'administration publique dans la théorie juridique française. De la Révolution à l'arrêt Cadot (1789-1889)*, Paris, L. G. D. J.

HARDT M. – NEGRI A., 2000, *Empire*, Cambridge Mass. - London, Harvard University Press.

HELD D. – MCGREW A., 2002, (Eds.), *Governing Globalization. Power, Authority and Global Governance*, Cambridge, Polity Press.

HJERPPE R. – PII E., 1998, (Eds.), *Urbanization: its Global Trends, Economics and Governance*, Helsinki, Government Institute for Economic Research.

HUI WUANG, 2003, *China's New Order. Society, Politics and Economy in Transition*, Cambridge Mass. - London, Harvard University Press.

JESSOP B., 1995, *The Regulation Approach and Governance Theory: Alternative Perspectives on Economic and Political Change*, «Economy and Society», XXIV, n. 3, 307-333.

KALDOR M., 2003, *Global Civil Society. An Answer to War*, Oxford, Polity Press.

KEHOANE R. O. – NYE J. S., 2001, *Between Centralization and Fragmentation: The Club Model of Multilateral Cooperation and Problems of Democratic Legitimacy*, Kennedy School of Government Working Paper, n. 01-004.

KOOIMAN J., 1999, (Ed.), *Modern Governance*, London, Sage.

LUHMANN N., 1969, *Legitimation durch Verfahren*, Frankfurt a. M., Suhrkamp.

MAIER H., 1969, *Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre*, München, Beck.

MANNONI S., 1994, *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia, I. La formazione del sistema (1661-1815)*, Milano, Giuffrè.

MANNONI S., 1996, *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia, II. Dalla contestazione al consolidamento*, Milano, Giuffrè.

MARCH J. C. – OLSEN J. P., 1997, *Governare la democrazia*, Bologna, Il Mulino.

MAYNTZ R., 1999, *La teoria della governance: sfide e prospettive*, «Rivista italiana di scienza politica», 1, 3-21.



MEZZADRA S., 2006, *Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*, Verona, ombre corte.

MÖRTH U., 2004 (Ed.), *Soft Law in Governance and Regulation: an Interdisciplinary Analysis*, Cheltenham, Northampton, Elgar.

NEGRI A. – COCCO G., 2006, *Global. Biopotere e lotte in America Latina*, Roma, Manifestolibri.

ONG A., 2006, *Neoliberalism as Exception. Mutations in Citizenship and Sovereignty*, Durham and London, Duke University Press.

ORNAGHI L., 1992, *Corporazione*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, II, 464-481.

PANOZZO F., 2005 (a c. di), *Pubblica amministrazione e competitività territoriale: il management pubblico per la governance locale*, Milano, Angeli.

PARSI V. E., 1998, *Interesse nazionale e globalizzazione. I regimi democratici nelle trasformazioni del sistema post-westphaliano*, Milano, Jaca Book.

PERRY D. C., 1995, *Building the Public City*, London, Sage.

PICCININI M., 1998, *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, in ROMANO A. (a c. di), *Atti del seminario internazionale di studi in memoria di Francisco Tomás y Valiente*, Milano, Giuffè, 71-128.

RIGO E., 2006, *Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata*, Roma, Meltemi.

RIGOTTI F., 1989, *Metafore della politica*, Bologna, Il Mulino.

ROGGERO G., 2005, *Intelligenze fuggitive. Movimenti contro l'università azienda*, Roma, manifestolibri.

ROSE N., 1992, *Governing the Enterprising Self*, in Heelas P. – Morris P., *The Values of the Enterprise Culture*, London, Routledge.

ROSE N., 1999, *Governing the Soul. The Shaping of the Private Self*, Free Association Books

Rossi G., 2003, *Il conflitto epidemico*, Milano, Adelphi.

SASSEN S., 1991, *The Global City. New York, London, Tokyo*, Princeton, Princeton University Press.

SASSEN S., 2006, *Territory, Authority and Rights. From Medieval to Global Assemblages*, Princeton, Princeton University Press.

SCHARPF F. W., 1999, *Governare l'Europa*, Bologna, Il Mulino.

SCHIERA P., 1968, *Dall'arte di governo alle Scienze dello Stato. Il cameralismo e l'assolutismo tedesco*, Milano, Giuffrè, 1968.

SEHELLART M., 1995, *Les arts de gouverner: du regimen medieval au concept de gouvernement*, Paris, Seuil.

TEUBNER G. – FEBBRAJO A., 1992 (Eds.), *State, Law and Economy as Autopoietic Systems*, «European Yearbook in the Sociology of Law», Double Issue, Milano, Giuffrè.

TEUBNER G., 1997 (Ed.), *Global Law Without a State*, Aldershot, Dartmouth.

THOMAS Y., 1995, *Histoire de l'administration*, Paris, La Découverte.

WEILER J. H. H., 2003, *La costituzione dell'Europa*, Bologna, Il Mulino.